

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 1

DEBITI PER PRESTAZIONI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2007 (1)	CONSUNTIVO 2006 (2)	DIFFERENZE (3)=(1-2)
Debiti per prestazioni economiche temporanee (ANF, prestazioni di maternità, indennità congedo parentale, indennità giornaliera di malattia e indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera).....	184.643,10	116.260,02	68.383,08
Debiti per rate di pensione	2.189.835,43	1.536.097,34	653.738,09
Debiti per l'assegno per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità di cui all'art. 5 della legge n. 222/1984.....	45,44	-	45,44
TOTALE	2.374.523,97	1.652.357,36	722.166,61

ALLEGATO N.2

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2007				CONSUNTIVO 2006 (dato economico) (5)	DIFFERENZE (6)=(4-5)
	Accertati nel 2007 (1)	Meno: rateo al 31.12.2006 (2)	Più: rateo al 31.12.2007 (3)	TOTALE (dato economico) (4)=(1-2+3)		
Aliquota ordinaria	5.845.621.026,25	755.000.000,00	1.120.000.000,00	6.210.621.026,25	4.556.541.479,44	1.654.079.546,81
Aliquota aggiuntiva	90.680.044,00	16.000.000,00	18.000.000,00	92.680.044,00	90.657.245,62	2.022.798,38
TOTALE	5.936.301.070,25	771.000.000,00	1.138.000.000,00	6.303.301.070,25	4.647.198.725,06	1.656.102.345,19

ALLEGATO N.3

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2007				CONSUNTIVO 2006 (dato economico) (5)	DIFFERENZE (6)=(4-5)
	Accertate nel 2007 (1)	Meno: rateo al 31.12.2006 (2)	Più: rateo al 31.12.2007 (3)	TOTALE (dato economico) (4)=(1-2+3)		
- Contributi volontari	241.465,25	-	-	241.465,25	446.589,78	-205.124,53
- Proventi per divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro.....	3.768.418,40	-	-	3.768.418,40	1.754.437,08	2.013.981,32
- Valori di riscatto per il periodo di corso legale di laurea, ai sensi dell'art. 50 della legge n. 153/1969	1.408.381,91	-	-	1.408.381,91	821.448,54	586.933,37
- Valori di riscatto diversi per periodi scoperti di assicurazione.....	2.385.319,09	-	-	2.385.319,09	1.636.112,27	749.206,82
TOTALE	7.803.584,65	-	-	7.803.584,65	4.658.587,67	3.144.996,98

ALLEGATO N. 4

TRASFERIMENTI DALLA G.I.A.S.

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2007 (1)	CONSUNTIVO 2006 (2)	DIFFERENZE (3)=(1-2)
Copertura minori entrate ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 6, della legge n. 248/2005.....	200.000,00	-	200.000,00
Copertura del mancato gettito contributivo per prestazioni pensionistiche derivanti dalle agevolazioni a favore dei settori o categorie produttive, ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. d), della legge n.88/1989...	30.411.875,00	-	30.411.875,00
Copertura del mancato gettito contributivo per prestazioni temporanee derivanti dalle agevolazioni a favore di settori o categorie produttivi, ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. d), della legge n.88/1989...	463.125,00	-	463.125,00
TOTALE	31.075.000,00	-	31.075.000,00

ALLEGATO N.5

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2007				CONSUNTIVO 2006	DIFFERENZE
	Impegnate nel 2007 (1)	Meno: rateo al 31.12.2006 (2)	Più: rateo al 31.12.2007 (3)	TOTALE (dato economico) (4)=(1-2+3)	(dato economico) (5)	(6)=(4-5)
A: RATE COMPLESSIVE DI PENSIONE.....	180.100.907,31	6.100.000,00	6.400.000,00	180.400.907,31	119.317.193,44	61.083.713,87
Detrarre:						
Prestazione aggiuntiva a favore dei titolari di pensione al trattamento minimo - art. 70, comma 7, legge n. 388/2000.....	106.569,39	-	-	106.569,39	77.643,03	28.926,36
Maggiorazione pensione ex combattenti, artt. 6, leggi n.140/1985 e n. 544/1988.....	452,32	-	-	452,32	662,57	-210,25
Maggiorazione sociale tratt. minimi-Art.38, lett.a), legge n.448/2001.....	-	-	-	-	12.358,33	-12.358,33
Rate di pensione a seguito della totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al D. Lgs. n. 42/2006.....	539.503,96	-	-	539.503,96	-	539.503,96
Prestazione aggiuntiva a favore dei titolari di pensione - art. 5, comma 1, della legge n. 127/2007.....	215.274,59	-	-	215.274,59	-	215.274,59
Rate di pensione a carico della Gestione.....	179.239.107,05	6.100.000,00	6.400.000,00	179.539.107,05	119.226.529,51	60.312.577,54
Indennità per degenza ospedaliera.....	671.439,02	100.000,00	130.000,00	701.439,02	450.945,45	250.493,57
Indennità giornaliera di malattia.....	348.718,90	-	5.000.000,00	5.348.718,90	-	5.348.718,90
Assegno per il nucleo familiare.....	16.913.199,48	-	-	16.913.199,48	18.645.084,43	-1.731.884,95
Indennità di maternità.....	32.869.692,14	3.100.000,00	2.100.000,00	31.869.692,14	22.800.463,48	9.069.228,66
Prestazioni una tantum iscritti senza diritto a pensione.....	557.204,87	-	-	557.204,87	822.139,16	-264.934,29
Prestazioni una tantum ai superstiti di assicurato, ai sensi articolo 1, comma 20, legge n. 335/1995.....	-	-	-	-	2.720,99	-2.720,99
Assegno per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per l'inabilità, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 222/1984	15.663,39	-	-	15.663,39	-	15.663,39
TOTALE A).....	230.615.024,85	9.300.000,00	13.630.000,00	234.945.024,85	161.947.883,02	72.997.141,83
B: ONERE PREVENZIONE E CURA DELL'INVALIDITA'.....	47.675,03	-	-	47.675,03	52.686,80	-5.011,77
TOTALE B).....	47.675,03	-	-	47.675,03	52.686,80	-5.011,77
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B)	230.662.699,88	9.300.000,00	13.630.000,00	234.992.699,88	162.000.569,82	72.992.130,06

PAGINA BIANCA

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Sull'andamento della Gestione, per l'anno 2007, ha continuato a produrre effetti la legge istitutiva, nonché, le disposizioni legislative emanate successivamente e commentate nelle relazioni ai bilanci precedenti.

Come di consueto, di seguito vengono riportate le norme più significative che hanno interessato la Gestione, nonché quelle di più recente emanazione.

Resta ferma la ripartizione dell'onere contributivo tra i committenti ed i collaboratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo dell'importo dovuto.

Il massimale contributivo, di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è stato determinato, per l'anno 2007, nella misura di € 87.187,00 (per l'anno 2006 € 85.478,00). Non è previsto, invece, alcun minimale contributivo.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi dovuti dai professionisti, questi devono essere versati mediante due acconti - con scadenze entro il 31 maggio ed il 30 novembre - ciascuno pari al 40 per cento dei redditi risultanti dalla dichiarazione relativa all'anno precedente e dagli accertamenti definitivi. Il saldo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente, va corrisposto entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche - 20 giugno - oppure entro il 20 luglio, maggiorando l'importo dello 0,4 per cento a titolo di interessi.

Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

L'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva ha previsto, in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione, la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'obbligo contributivo

sancito dalla legge stessa.

La facoltà di riscatto può essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualità ed il relativo onere contributivo è posto a carico dell'interessato. La disciplina di detta facoltà è contenuta nel **Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 2 ottobre 2001**.

L'articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n.230, a seguito della soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli Spedizionieri doganali, istituito con la legge 2 dicembre 1960, n.1612, ha stabilito che dal 1° gennaio 1998 sono tenuti all'iscrizione alla Gestione:

- a) Gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla data di soppressione del medesimo;
- b) Gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo stesso.

Ulteriori effetti sulle entrate della Gestione sono prodotti dall'applicazione dell'**art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315** recante "interventi finanziari per l'Università e la ricerca" che aumenta l'importo delle borse di studio per il dottorato di ricerca e dispone l'applicazione alle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 1999, delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e successive modifiche ed integrazioni.

L'articolo 34 della legge 12 novembre 2000, n. 342, al **comma 1**, ha ridefinito i redditi da collaborazione, configurandoli quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inserendo la lettera c bis) al comma 1 dell'articolo 47 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), con decorrenza 1° gennaio 2001.

Il **comma 3** del citato articolo 34, dispone che tutti i riferimenti all'articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR, concernenti i redditi da lavoro autonomo, contenuti in disposizioni legislative anteriormente emanate, devono intendersi come effettuati all'articolo 47, comma 1, lettera c bis), di cui sopra.

Resta, comunque, fermo il disposto dell'**articolo 2, comma 29**,

della legge n. 335/1995, in base al quale il contributo previdenziale deve essere applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Per gli iscritti alla Gestione, l'**articolo 2** del Regolamento previsto dal **D. M. n. 282/1996**, stabilisce che, alla cessazione dell'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione alla predetta Gestione, possono conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari alla Gestione medesima.

L'accoglimento della domanda è subordinato al possesso del requisito contributivo previsto dalle disposizioni dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 184/1997.

La contribuzione volontaria deve essere commisurata all'aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale e versata nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Istituto, nella misura dovuta per l'anno precedente a quello della cessazione dell'attività lavorativa.

L'**articolo 3** del menzionato D. M. n. 282, dispone che gli iscritti alla Gestione che possano far valere periodi contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle forme esclusive e sostitutive della medesima, nelle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, hanno facoltà di chiedere il computo dei predetti contributi ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della nuova Gestione, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 (15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996).

L'**articolo 1, comma 3, del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105**, convertito in **legge 11 luglio 2003, n. 170**, ha disposto che, a decorrere dall'anno 2003, anche i beneficiari di borse di studio integrative, erogate in qualità di sostegno alla mobilità internazionale degli studenti e i percettori di assegni per attività di tutorato o didattico integrative, debbono essere iscritti alla Gestione dei parasubordinati, con conseguente obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

Il decreto interministeriale del 7 febbraio 2003, n. 57 ha emanato il regolamento di attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Tale decreto, dispone che "ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell'iscrizione e della contribuzione, per i periodi assicurativi posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, se separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico di inabilità, a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile con il sistema retributivo".

La facoltà di **totalizzazione** opera anche a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, agli articoli 61 e seguenti, detta una nuova disciplina civilistica per le collaborazioni coordinate e continuative prescrivendo, con evidenti finalità antielusive, che le stesse devono essere riconducibili a un progetto o a un programma o ad una fase di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore, pena la loro conversione in rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Al sensi degli **articoli 70 e seguenti**, del citato decreto, affluirà alla Gestione la peculiare contribuzione (c. d. ticket) prevista per le prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da disoccupati, casalinghe, studenti, pensionati, disabili, extra comunitari per i piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare, giardinaggio, ecc.

Le modifiche introdotte dalla **legge 24 novembre 2003, n. 326**, riguardano l'**articolo 44, comma 2 ultimi due periodi**, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della

legge 8 agosto 1995, n. 335, per i soggetti esercenti attività di lavoro occasionale e per gli incaricati alle vendite a domicilio, solo nel caso in cui il reddito di tali attività sia superiore a € 5.000 annue.

La legge 3 agosto 2004, n. 206, intitolata "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice" stabilisce:

- **all'articolo 1, comma 1**, che le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani nonché ai loro familiari superstiti;
- **all'articolo 2, comma 1**, che ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;
- **all'articolo 2, comma 2**, che è riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge;
- **all'articolo 2, comma 3**, che sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti;
- **all'articolo 3, comma 1**, che a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente;

- **all'articolo 4, comma 1**, che coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
- **all'articolo 4, comma 2**, che in favore di tali soggetti è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Tali criteri si applicano anche per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge;
- **all'articolo 5, comma 1**, il riconoscimento di una elargizione ivi indicata;
- **all'articolo 5, comma 4**, che in caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico;
- **all'articolo 6, comma 1**, che le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale;
- **all'articolo 7, comma 1**, che ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità;

- all'**articolo 15, comma 1**, che i benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961, e al comma 2, che per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero tali benefici si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003;
- all'**articolo 16**, che gli oneri derivanti dall'applicazione della citata legge sono posti a carico dello Stato.

Le modifiche introdotte dalla **legge 30 dicembre 2004, n. 311**, riguardano l'**articolo 1, comma 157**, che apporta modifiche all'articolo 43 del decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e prevede l'obbligo, dal 1° gennaio 2005, di iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 degli associati in partecipazione, per i quali era prevista una apposita Gestione previdenziale. Il contributo dovuto dagli associati in partecipazione è pari a quello previsto per gli iscritti alla Gestione separata ed è ripartito nella misura del 55 per cento a carico dell'associante e del 45 per cento a carico dell'associato;

L'**articolo 36 bis della legge 4 agosto 2006, n. 248**, proroga il termine prescrizione dei contributi di pertinenza della Gestione dei parasubordinati, relativo all'anno 1996, al 31 dicembre 2007.

Le modifiche introdotte dall'**articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296** (finanziaria 2007) prevedono:

- al **comma 11**, la modifica della disciplina degli assegni al nucleo familiare in relazione a determinate composizioni del nucleo familiare e al livello del reddito, lettera a), nonché la rivalutazione del 15 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2007, degli importi degli assegni stessi per altre tipologie di nuclei familiari, lettera b);
- al **comma 770**, che, dal 1° gennaio 2007, l'aliquota pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata (Parasubordinati), che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite nella misura del 23 per cento. Per i rimanenti iscritti alla medesima Gestione le aliquote suddette sono stabilite al 16 per cento.

- al **comma 771**, la modifica dei commi 2 e 3 dell'articolo 58 della legge n. 144/1999, che disciplinano la composizione del Comitato amministratore della Gestione separata. A seguito di tale modifica si prevede che il Comitato amministratore sia composto di tredici membri anziché dodici, che sei componenti siano eletti dagli iscritti al Fondo e che tra di essi venga eletto il presidente del Comitato amministratore;
- al **comma 772**, una clausola di salvaguardia della retribuzione dei lavoratori a progetto ed assimilati, volto ad evitare che l'incremento contributivo, di cui al comma 770, si ripercuota negativamente sul compenso effettivamente percepito dal lavoratore parasubordinato (collaboratore a progetto). A tal fine viene disposto che l'incremento contributivo non possa determinare, in ogni caso, una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo della percentuale di aumento dell'aliquota e che, infine, i compensi corrisposti ai collaboratori a progetto debbano essere proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e devono tener conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi di riferimento;
- al **comma 783**, che la decorrenza degli interessi legali per prestazioni previdenziali e assistenziali inizia dalla data del perfezionamento della domanda, completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento. Gli enti indicano, preventivamente, attraverso idonei strumenti di pubblicità, l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda;
- al **comma 788**, l'estensione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per i lavoratori a progetto e le categorie assimilate iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, di alcuni benefici riconosciuti ai lavoratori in riferimento agli eventi della malattia e del parto. In particolare si prevede l'estensione della tutela relativa all'indennità di malattia e la possibilità di usufruire dei congedi parentali di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. Nello specifico a tali lavoratori è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del